

STATUTO

BENE. SAN SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VITULANO BN VIA
CIRCUMVALLAZIONE 3

Numero REA: BN - 129474

Codice fiscale: 01548130622

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 21-03-2014 - Statuto completo	2
--	---

1

ALLEGATO "B" ALL'ATTO DEL 13 MARZO 2014, RACC.N.10160.

STATUTO

ART.1 DENOMINAZIONE SOCIALE e NORME APPLICABILI

1.1 E' corrente, in conformità al disposto degli artt.2511 e segg. cod.civ., cod.civ. e nel rispetto dei dettami di cui alla Legge 8 novembre 1991, n.381 lettere a) e b), e successive modifiche ed integrazioni, una società cooperativa sociale denominata

"BENE. SAN SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "

1.2 Alla presente cooperativa si applicano:

1)- le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381, in tema di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la cooperativa stessa opera

2)- le disposizioni sulle Onlus, in quanto la cooperativa sociale è di diritto organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del d.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

3)- in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le norme del codice civile relative alle società cooperative;

4)- per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata

1.3 La società potrà, nel rispetto della normativa vigente, essere parte di gruppi cooperativi paritetici, nonché, con

deliberazione dei soci, aderire ad associazioni nazionali di categoria ed ai suoi organismi periferici nella cui giurisdizione ha la propria sede legale.

ART.2 SEDE E DOMICILIO DEI SOCI

2.1 La società ha sede legale in Vitulano (BN), all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese tenuto nella competente C.C.I.A.A. di Benevento, ai sensi e per gli effetti dell'art.111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

2.2 Il domicilio dei soci, per quanto attiene ai loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci. I soci stessi sono tenuti a comunicare, entro dieci giorni, le variazioni del proprio domicilio a mezzo lettera raccomandata, anche recapitata a mano, indirizzata all'organo amministrativo.

2.3 L'organo amministrativo potrà provvedere al trasferimento della sede legale nell'ambito del Comune di cui al primo comma, nonché all'istituzione ed alla soppressione di filiali, agenzie, depositi, uffici, sedi operative, rappresentanze e recapiti tanto in Italia che all'estero. La società potrà, altresì, dotarsi, nel rispetto della normativa vigente, di sedi secondarie, munite e/o non di rappresentanza stabile.

ART.3 DURATA

La società ha durata sino alla data del trentuno dicembre duemilasessanta (31.12.2060) e potrà essere prorogata una o

più volte per decisione dei soci. In difetto, si intenderà prorogata a tempo indeterminato, fatto salvo, in tale ipotesi, il diritto di recesso dei soci da esercitarsi mediante comunicazione trasmessa con qualsiasi mezzo finalizzato ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento all'indirizzo della sede legale.

ART.4 OGGETTO SOCIALE

4.1 La cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza fini speculativi, lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, ispirandosi ai principi della solidarietà e della promozione umana, con lo scopo di prevenire e superare ogni forma di emarginazione sociale nei confronti di soggetti in stato di particolare difficoltà fisica, psichica, sociale e/o ambientale, attraverso il lavoro produttivo svolto insieme dai soci lavoratori abili e disabili, in stretto legame con le esigenze del territorio ed in equilibrato rapporto con gli enti pubblici.

La cooperativa si configura, pertanto come cooperativa sociale "A SCOPO PLURIMO" così come espressamente prevista e consentita dalla circolare del Ministero del Lavoro n.153 dell'8 novembre 1996 e nel rispetto della legge n.59/1992

4.2 La cooperativa, pertanto, si propone:

1)- la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, ai

sensi dell'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n.

381

Il tutto con l'obiettivo di conseguire finalità di solidarietà sociale e di sostegno delle famiglie e di persone disagiate, nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della beneficenza, istruzione e formazione, a favore degli anziani, disabili, adulti e bambini, per assicurare le migliori condizioni di vita sotto il profilo morale, sociale e materiale, e per prevenire, ridurre e rimuovere le situazioni di bisogno, di rischio, di emarginazione e di disagio sociale.

Ai fini di cui sopra, i servizi sociali possono essere forniti ai terzi, facenti parte delle categorie bisognose di intervento sociale per motivazioni connesse all'età o alla condizione personale, familiare o sociale, sia gratuitamente, sia a pagamento, a condizioni peraltro possibilmente migliori di quelle rinvenibili sul mercato.

2)- lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, come definite dall'art.4 della legge 8 novembre 1991 n.283, ai sensi dell'art.1 lettera b) della medesima legge

4.3 La cooperativa, senza fini di speculazione privata ed in spirito di mutualità ai sensi e per gli effetti art.2511 e ss. cod.civ., ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività:

attività riconducibili alla lettera a) dell'art.1 della legge

n.381/91:

Area minori, adolescenti e giovani

- l'organizzazione e la gestione di asili nido e di strutture similari, di giardini aperti, di ludoteche e di spazi per i giochi;
- la gestione di scuole materne e di altre strutture scolastiche ed educative per minori;
- la gestione di Comunità alloggio per minori e per giovani in difficoltà;
- la gestione di Centri di pronto intervento;
- l'erogazione dei servizi di vacanza per minori;
- la gestione di Centri ricreativi diurni;
- la gestione di Centri di aggregazione giovanile;
- la realizzazione dell'attività educativa di strada;
- la realizzazione dell'attività di animazione del territorio;
- la gestione di consultori familiari per l'affido e l'adozione;
- l'erogazione del servizio di assistenza domiciliare ai minori;
- l'erogazione di servizi residenziali per minori;
- la gestione di centri di ascolto e di counseling, come relazione di aiuto e di orientamento scolastico;
- l'erogazione di ogni genere di servizio culturale, di animazione, ricreativo ed educativo per i giovani.

Area anziani:

- l'erogazione dei servizi di cura e di assistenza domiciliare per anziani;
- l'erogazione del servizio di assistenza domiciliare infermieristica;
- l'erogazione dei servizi di telesoccorso e di teleassistenza;
- la stipula di convenzioni con centri di medicina specialistica e con singoli professionisti, al fine di fornire agli utenti un elevato grado di tutela della salute e della qualità della vita;
- l'erogazione del servizio di dimissione protetta domiciliare nella rete di servizi;
- la gestione di Residenze Socio-assistenziali;
- la gestione di reparti protetti di Residenze Socio-Assistenziali;
- l'erogazione del servizio di Day-Hospital;
- la gestione di Centri diurni integrati;
- l'erogazione del servizio di assistenza notturna;
- l'organizzazione di soggiorni climatici per anziani;
- l'erogazione di servizi di riabilitazione anche domiciliare;
- l'erogazione di ogni ogni genere di servizio culturale, di animazione, ricreativo per anziani;
- l'erogazione di servizi di consulenza e di segreteria per anziani.

Area disabili:

- la gestione di centri socio-educativi per disabili;
- la gestione di centri residenziali per disabili;
- il trasporto sociale di disabili
- l'erogazione di servizi domiciliari di assistenza, di sostegno e di riabilitazione, da effettuarsi tanto presso le famiglie, quanto presso le scuole e/o le altre strutture di accoglienza;
- lo svolgimento delle attività di formazione e di consulenza nel settore della disabilità;
- lo svolgimento delle attività di sensibilizzazione e di animazione, nonché di altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale;
- lo svolgimento delle attività di sensibilizzazione e di animazione delle comunità locali, al fine di renderle più consapevoli e disponibili all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;
- l'erogazione di servizi per la formazione e l'autonomia dei disabili;
- l'erogazione di servizi per l'integrazione sociale dei disabili;
- l'effettuazione di interventi di sostegno alle famiglie dei disabili;
- l'erogazione di servizi di supporto all'inserimento lavorativo.

Area nuove povertà ed emarginazione sociale:

- le azioni preventive del disagio sociale;
- la prevenzione, la cura, la riabilitazione, le prestazioni sul territorio, il collocamento presso ambienti protetti, il pronto intervento ed il coordinamento fra enti ed aspetti culturali;
- la vicinanza, la condivisione, l'ascolto, l'orientamento, l'educazione, il sostegno psicologico, la tutela della salute, l'aiuto materiale, l'assistenza, l'animazione ed i contatti con le persone di riferimento;
- la gestione di strutture residenziali e/o semiresidenziali, quali dormitori, centri diurni e comunità protette;
- la gestione di appartamenti protetti;
- la gestione di centri di ascolto;
- l'organizzazione e la gestione di ambienti attrezzati per interventi specialistici, quali ambulatori, reparti ospedalieri, centri di disintossicazione ed unità di pronto intervento anche mobili;
- l'effettuazione di interventi di assistenza a malati terminali;
- l'erogazione di prestazioni presso ospedali, istituti (psichiatrici, di geriatria, di pena), presidi di base, stazioni ferroviarie, giardini pubblici, strade, abitazioni private ed esercizi pubblici;
- il coordinamento fra operatori, volontari, specialisti,

gruppi ed enti;

- la promozione di iniziative culturali e formative rivolte tanto a beneficio dei soci quanto a beneficio di altri gruppi ed enti;

- il sostegno ed il reinserimento di soggetti a rischio;

- la gestione di comunità di accoglienza residenziale per soggetti in situazione di povertà, nonché per extracomunitari;

- la gestione di centri diurni di prima accoglienza e similari;

- la gestione di centri territoriali di alfabetizzazione per adulti ed extracomunitari.

Area sanitaria

- prestazione di servizi ospedalieri di trasporto organi e trasporto sangue

- prestazione di servizi di primo soccorso

Area prevenzione e lotta alla dipendenza da sostanze illecite

e lecite:

- la promozione di iniziative e l'erogazione di servizi terapeutici, di accoglienza e di assistenza a beneficio di comunità di convivenza e simili nelle forme e nei modi ritenuti utili per il recupero della persona tossicodipendente e/o alcolodipendente;

- l'erogazione del servizio di assistenza domiciliare;

- l'erogazione del servizio di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare, oppure realizzata entro

centri di servizio appositamente allestiti, o messi a disposizione da enti pubblici e privati;

- la gestione di centri di riabilitazione, di centri diurni e di altre strutture con carattere animativo e finalizzate al miglioramento della qualità della vita;

- la promozione di iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale;

- lo svolgimento di attività di formazione e di consulenza;

- lo svolgimento di attività di sensibilizzazione e di animazione delle comunità locali, al fine di renderle più consapevoli e disponibili all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;

- lo svolgimento di attività produttive, attribuendo alle stesse una valenza terapeutica ed educativa, comunque non finalizzata all'inserimento lavorativo; in relazione a ciò, la cooperativa può gestire stabilmente e/o temporaneamente, in proprio e per conto di terzi, aziende in proprietà o in affitto, attività di conservazione e trasformazione di prodotti propri o acquistati, lavorazioni a favore di terzi con i propri mezzi, attività di manutenzione di verde pubblico o privato, attività finalizzate alla commercializzazione dei propri prodotti;

- la promozione di campagne di sensibilizzazione e di informazione;

- l'effettuazione di interventi terapeutici di recupero per

11

tossicodipendenti residenziali e diurni;

- l'effettuazione di interventi per il reinserimento di persone dipendenti da sostanze illecite e lecite;
- la gestione di centri di auto-aiuto per assuntori di sostanze illecite e lecite.

Area formazione del personale dei servizi socio - sanitari ed educativi:

- il perseguimento di percorsi di qualificazione di base per specifiche figure professionali;
- l'aggiornamento professionale degli operatori dei servizi;
- l'effettuazione di interventi di supervisione dei piani socio-assistenziali;
- la supervisione ed il coordinamento di progetti per servizi socio-assistenziali ed educativi;
- la formazione per gli adulti e il volontariato.

attività riconducibili alla lettera a) dell'art.1 della legge

n.381/91:

- l'assunzione di lavori di pulitura, giardinaggio, manovalanza, sistemazione di strade ed acquedotti, ristrutturazione e costruzione di edifici pubblici e privati e quant'altro attiene all'edilizia e alla manutenzione presso enti, aziende pubbliche e private, uffici ed ambulatori
- lo svolgimento di attività artigianali ed agricole specializzate e di manovalanza, in proprio e per conto di chiunque, comprese le aziende pubbliche, a livello di

creazione, produzione e commercializzazione

- la gestione di servizi di trasporto per privati ed enti pubblici

- lo svolgimento di attività di lavoro socialmente utile ed attività sportive di ogni genere

- la gestione di servizi informa-giovani, biblioteche e mense di enti pubblici e/o privati, prestando attività connesse e collegate

- la gestione di servizi di catering , nonchè le attività complementari ed affini

- l'assunzione e lo svolgimento di lavori di allestimento, realizzazione, riutilizzo e tutela di beni ambientali, naturali e culturali

- la gestione di servizi teatrali

- lo svolgimento di attività di servizio turistico in rapporto con enti, aziende ed associazioni

- l'organizzazione e svolgimento di conferenze, incontri, seminari e mostre, avvalendosi di mezzi di comunicazione più idonei (stampa, audiovisivi, telematici e quant'altro)

- l'istituzione e svolgimento di servizi finalizzati all'assistenza scolastica, al disbrigo di pratiche, alla stesura, alla battitura ed alla rilegatura di tesi nonchè alla realizzazione di copie fotostatiche e di quant'altro attinente.

4.4 Le attività di cui al presente oggetto sociale verranno

svolte impiegando razionalmente e produttivamente le prestazioni lavorative dei soci, secondo le capacità professionali e le attitudini personali di ognuno

La cooperativa si propone, nel contempo, di far conseguire ai propri soci cooperatori occasioni di lavoro nel settore dei servizi sociali, ed una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato. Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire nella propria sfera individuale è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attività lavorativa a favore della cooperativa, continuità di occupazione, con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

4.5 La Cooperativa favorirà, altresì, ogni inserimento in attività di lavoro pubblico e privato, nel precipuo scopo di contribuire alla formazione dei soci, instaurando rapporti anche con altri enti cooperativi similari, promuovendo e partecipando alla formazione di consorzi di integrazione cooperativa. Per tutte le attività in ordine alle quali si rendesse necessario l'apporto di professionisti muniti dei necessari titoli abilitativi, la società si avvarrà dell'opera di detti professionisti.

4.6 La società potrà compiere tutte le operazioni immobiliari e mobiliari ritenute utili dal Consiglio di Amministrazione per il raggiungimento dello scopo sociale, nei limiti di

legge. La società medesima potrà validamente intervenire in licitazioni, gare, bandi ed appalti di qualsivoglia genere, provvedendo all'acquisto, anche nell'ambito di procedure concorsuali, di beni mobili, immobili e mobili registrati per finalità strumentali al raggiungimento degli scopi sociali.

4.7 La società potrà stipulare convenzioni con enti pubblici, compresi quelli economici e le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, laddove si tratti delle attività di cui all'art. 1 comma 1 lettera b) della legge 381/91 ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri stati membri della comunità europea, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'Iva sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purchè tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'art.4 della legge 381/91

ART.5 SOCI

5.1 Il numero dei soci è illimitato, ma non potrà mai essere inferiore al numero minimo previsto dalla legislazione vigente. Possono essere soci coloro che esercitano arti, mestieri, professioni od attività inerenti allo scopo della cooperativa e che, per la loro attitudine, capacità o specializzazione professionale, possano cooperare

all'esercizio dell'impresa sociale ed al suo sviluppo, usufruendo dei servizi e delle prestazioni da questa resa a favore dei soci. La partecipazione alla vita sociale non è fornita del requisito della temporaneità. Ciascuno dei soci vanta il diritto di voto per la nomina di organi direttivi della società, per l'approvazione e le modificazioni dei patti sociali, nonché ai fini della predisposizione di regolamenti.

E' consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'Ente e comunque in numero mai superiore ai limiti stabiliti dalla legge.

5.2 L'ammissione di un nuovo socio, la quale non determina modificazione dei presenti patti sociali, è fatta con deliberazione dell'organo amministrativo su domanda dell'interessato ad entrare a far parte della compagine sociale, nel rispetto delle condizioni, modalità e termini previsti dall'art.2528 cod.civ..

5.3 Ai sensi dell'art.2527 cod.civ., non possono divenire soci coloro che esercitino in proprio imprese identiche od affini con quella della cooperativa.

5.4 I soci cooperatori hanno diritto a concludere rapporti mutualistici con la società, secondo le regole stabilite dal presente statuto e dal regolamento mutualistico, nei limiti della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare i suddetti rapporti e di soddisfare gli interessi

dei soci medesimi. Correlativamente, la cooperativa ha il dovere di contrarre con i soci cooperatori che ne facciano richiesta, compatibilmente con le esigenze della gestione sociale e la necessità di rispettare il principio di parità di trattamento.

Pertanto, i "soci lavoratori" hanno, nei termini sopra indicati, diritto a concludere contratti di lavoro con la cooperativa; i "soci utenti" hanno, nei medesimi termini, diritto ad ottenere dalla cooperativa i servizi sociali rientranti nell'oggetto sociale.

5.5 Possono essere ammessi soci cooperatori volontari, di cui all'articolo 2 della più volte menzionata legge 8 novembre 1991, n. 381; essi presteranno la loro attività gratuitamente. I soci cooperatori volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro dei soci, il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci cooperatori volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci. Nella gestione dei soli servizi di cui all'articolo 1. comma 1 lettera a) della legge 381/91, le prestazioni dei soci cooperatori volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali.

5.6 Possono essere, altresì, ammessi a far parte della

Cooperativa, ai sensi dell'art.4 della legge 31 gennaio 1992, n.59, nonché dell'art.2548 cod.civ., soci sovventori, persone fisiche e/o giuridiche, in conformità alle previsioni di cui all'art.11 della legge 8 novembre 1991, n.381. La Cooperativa, all'uopo, garantisce la promozione di fondi destinati allo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, i quali verranno costituiti ed alimentati dai conferimenti dei soci sovventori. I conferimenti stessi potranno avere ad oggetto denaro, beni mobili ed immobili, crediti e contratti. Le partecipazioni dei soci sovventori potranno, pertanto, essere caratterizzate dall'esecuzione di prestazioni accessorie consistenti in prestazioni diverse dalla dazione di denaro. I soci sovventori verranno iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci.

I soci sovventori vanteranno quote nominative liberamente trasferibili, fatta salva l'ipotesi di quote caratterizzate dalla presenza delle suindicate prestazioni accessorie, il trasferimento delle quali sarà subordinato al previo gradimento espresso, per iscritto, dal Consiglio di Amministrazione. In caso di mancato gradimento, il quale dovrà essere giustificato e non legato al merum arbitrium, il Consiglio stesso provvederà ad indicare altro soggetto acquirente ad esso gradito. Il socio sovventore il quale intenda trasferire le quote deve comunicare, a mezzo lettera raccomandata a/r, al Consiglio di Amministrazione, il proposto

acquirente ed il Consiglio ha facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

L'assegnazione materiale delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea ordinaria con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote di spettanza dei soci sovventori, fermo restando che il tasso di remunerazione non può, comunque, essere maggiorato in misura superiore al 2% (due per cento) rispetto a quello stabilito per i soci ordinari.

I voti attribuiti ai soci sovventori, laddove essi venissero muniti del diritto di voto, non devono superare il terzo dei voti spettati a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi il predetto limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge ed il numero di voti da essi espressi.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera c), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di

perdite d'esercizio, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari. La deliberazione stabilisce, altresì, i compiti che vengono assegnati al Consiglio di Amministrazione inerenti all'effettiva assegnazione delle quote.

I soci sovventori possono essere nominati amministratori, fermo restando che la maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci cooperatori.

Oltre che nei casi previsti dall'art.2437 cod.civ., ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento eventualmente statuito dall'assemblea in sede di avvenuta assegnazione delle quote di partecipazione. In tale ultimo caso, come pure nell'ipotesi di scioglimento della Cooperativa, il rimborso potrà avvenire esclusivamente al valore nominale, eventualmente rivalutato, ai sensi di legge.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai soci sovventori si applicano le disposizioni dettate per i soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto, con la debita eccezione delle disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause d'incompatibilità.

5.7 Nel caso in cui, con apposito regolamento, sia disciplinata la raccolta dei prestiti, limitatamente ai soci,

sia cooperatori che sovventori, ed esclusivamente ai fini del conseguimento dello scopo sociale, è data facoltà ai soci stessi di conferire i propri risparmi nel fondo all'uopo istituito.

5.8 Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;
- b) precisazione dell'effettiva attività di lavoro;
- c) ammontare del capitale sociale che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque essere inferiore ad euro 25,00 (venticinque), nè superiore al limite massimo fissato dalla legge;
- d) versamento della tassa di ammissione;
- e) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;
- f) dichiarazione della propria volontà di assumere una delle seguenti qualifiche:
 - f.1) socio cooperatore prestatore di lavoro,
 - f.2) socio cooperatore volontario di cui all'articolo 2 della Legge 8 novembre 1991 n. 381;
 - f.3) socio sovventore;

La domanda di ammissione da parte del socio sovventore persona

giuridica dovrà contenere:

- 1) denominazione o ragione sociale, sede, attività;
- 2) delibera di autorizzazione con indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'Ente, Organismo o persona giuridica;
- 3) caratteristiche ed entità degli associati;
- 4) ammontare del capitale sociale che si propone di sottoscrivere
- 5) versamento della tassa di ammissione;
- 6) alla domanda di ammissione dovranno essere allegati copia dello Statuto e la delibera di autorizzazione.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui innanzi e l'inesistenza delle cause di incompatibilità di cui al precedente punto 5.3, delibera sulla domanda.

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti.

Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibera diventerà inefficace.

La domanda potrà essere rinnovata, purchè accompagnata dal contemporaneo versamento della tassa di ammissione. In tal caso l'ammissione potrà essere nuovamente deliberata.

Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

Il socio è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati previsti dal presente articolo.

Trattandosi di cooperativa sociale a scopo plurimo, sia di tipo

a) che di tipo b), le persone svantaggiate, come definite

dall'art.4 della legge 381/91, devono costituire almeno il

trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e ,

compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie

della cooperativa stessa. La condizione di persona

svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente

dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla

riservatezza

ART.6 PATRIMONIO E CAPITALE SOCIALE

6.1 Il patrimonio della società è costituito:

a) dal capitale sociale, variabile e costituito dai conferimenti dei soci

b) dalla riserva legale, formata mediante accantonamento degli utili annuali ad essa devoluti e dalle quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ovvero agli eredi e legatari del socio defunto;

c) da eventuali riserve straordinarie concretatesi nel rispetto delle normative vigenti, con le sole somme versate dai soci;

d) dai proventi derivanti da atti di liberalità provenienti da soggetti pubblici e privati, anche non soci;

e) da eventuali altre riserve create dall'organo assembleare;

f) da ogni altro fondo e/o accantonamento, costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;

g) dal fondo per lo sviluppo tecnologico ed il potenziamento aziendale, formato anche dai conferimenti dei soci sovventori.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote e delle azioni sottoscritte.

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci durante la vita sociale.

6.2 Il capitale sociale è variabile, suddiviso in quote aventi valore minimo secondo le disposizioni di legge vigenti al tempo della sottoscrizione.

6.3 Il capitale sociale sottoscritto in denaro potrà essere versato in più soluzioni e più precisamente:

- a) almeno il 30% all'atto della sottoscrizione;
- b) il restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione e, in difetto, in quattro rate mensili.

Il capitale sociale può essere costituito anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti, per le modalità di conferimento si applicano le disposizioni in materia previste dal codice civile.

ART.7 QUOTE SOCIALI

7.1 Le quote non possono essere cedute con effetto verso la società se la cessione non è autorizzata dall'organo

amministrativo.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo a mezzo invio lettera raccomandata, anche a mano, con dichiarazione comprovante l'avvenuto ricevimento. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale del luogo in cui trovasi ubicata la sede legale della società.

7.2 Il socio che non esegue, in tutto ovvero in parte, il pagamento delle quote sottoscritte può, previa intimazione da parte degli amministratori, essere escluso a norma dell'art.2533 cod.civ..

ART.8 RECESSO

8.1 Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a) il cambiamento dell'oggetto della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) la fusione e la scissione della società;

- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) il trasferimento della sede legale della società all'estero;
- f) il compimento di operazioni tali da comportare una sostanziale modificazione dell'oggetto della società;
- g) il compimento di operazioni tali da determinare una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'art.2468, quarto comma, cod.civ.. Il diritto di recesso spetta, inoltre, in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente.

8.2 Il socio il quale intenda recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata a/r da inviarsi entro quindici (15) giorni dall'iscrizione nel competente Registro delle Imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci, della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio ai fini delle comunicazioni inerenti al procedimento. Se la circostanza che legittima il recesso è diversa da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta (30) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. L'organo amministrativo è tenuto a comunicare alla compagine sociale i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro trenta (30) giorni dalla data in cui ne è venuto a conoscenza. Il recesso, il quale non può essere parziale, si intende

esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede legale della società ed ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Dell'avvenuto esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

8.3 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

ART.9 MORTE DEL SOCIO

9.1 In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni del successivo art.10).

9.2 E' espressamente consentito agli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società di subentrare nella partecipazione del socio deceduto, previo consenso della maggioranza della compagine sociale superstite; in caso di pluralità di eredi, costoro debbono provvedere alla nomina di un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società acconsenta alla divisione.

ART.10 LIQUIDAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

10.1 I soci che recedono dalla società, nonchè gli eredi del socio deceduto, salvo quanto innanzi precisato, hanno diritto di ottenere il rimborso della partecipazione in proporzione

del patrimonio sociale e sulla scorta del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o la morte del socio.

Esso, a tale scopo, è determinato dall'organo amministrativo tenendo conto dell'eventuale suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso e, in particolare, tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel settore di mercato di propria competenza e di qualsiasi altra circostanza e/o condizione che viene normalmente presa in considerazione ai fini della determinazione del valore delle partecipazioni societarie; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale del luogo in cui ha sede legale la società, su istanza della parte più diligente, applicando, in tale evenienza, l'art.1349, primo comma, cod.civ..

10.2 Il rimborso delle partecipazioni per le quali è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro centoottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

ART.11 ESCLUSIONE

11.1 Con decisione da assumersi in assemblea, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale, può essere escluso per giusta causa il socio che:

- a) sia dichiarato interdetto od inabilitato, con provvedimento giurisdizionale definitivo;
- b) sia sottoposto a procedura concorsuale;
- c) risulti inadempiente agli obblighi derivanti dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
- d) risulti mancante o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- e) senza preventiva autorizzazione dell'organo amministrativo prenda parte ad imprese che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti con quelle perseguite dalla società.

Il socio può, altresì, essere escluso ai sensi degli artt.2286, 228, primo comma, e 2531 cod.civ..

11.2 Ai fini della valida costituzione dell'assemblea e onde consentire il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta, al quale non spetta, pertanto, neppure il diritto di intervento in assemblea.

11.3 Si applicano all'esclusione del socio le disposizioni dettate in tema di liquidazione del socio recedente di cui al precedente art.10), restando esclusa la possibilità di liquidazione mediante la riduzione del capitale sociale.

11.4 La deliberazione di esclusione deve essere notificata al socio escluso e l'esclusione sarà destinata ad avere effetto decorsi sessanta giorni dalla notifica suddetta. Entro questo

termine il socio escluso ha facoltà di fare opposizione innanzi al Tribunale competente per territorio.

11.5 Lo scioglimento del rapporto sociale determina la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

ART.12 RESPONSABILITA' DEL SOCIO USCENTE E DEI SUOI EREDI

12.1 Il socio che cessa di far parte della compagine sociale risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per il tempo di un anno dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la cessione della quota si è verificata.

12.2 Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso quest'ultima nei limiti di quanto abbia ricevuto per la liquidazione della quota.

12.3 Con le stesse modalità e per lo stesso termine sono responsabili nei confronti della società gli eredi del socio defunto.

ART.13 CREDITORE PARTICOLARE DEL SOCIO

Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

ART.14 COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

14.1 L'assemblea ordinaria decide sulle materie riservate alla propria competenza dalla normativa vigente, dai presenti patti sociali, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori ovvero tanti soci tali da rappresentare un terzo del capitale

sociale sottopongano alla sua approvazione.

In ogni caso risultano essere riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:

- a) l'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- b) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- c) la nomina e la revoca dei componenti il consiglio di amministrazione;
- d) la nomina, nei casi previsti dall'art.2477, secondo e terzo comma, cod.civ., dell'organo di controllo;
- e) la determinazione del compenso degli amministratori e dei membri dell'organo di controllo;
- f) la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei membri degli organo di controllo.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o, laddove specifiche esigenze lo richiedano, entro centoottanta giorni dalla stessa, nelle ipotesi di cui all'art.2364, comma 2, cod. civ..

Essa dovrà, inoltre, essere convocata su richiesta scritta da almeno un quinto dei soci e diretta al consiglio di amministrazione.

ART.15 COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

15.1 Sono riservate alla competenza dell'assemblea straordinaria:

- a) le modificazioni dei patti sociali;
- b) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- c) la nomina dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione;
- d) la proposta di ammissione a procedure concorsuali;
- e) le altre materie ad essa riservate dalla legge o dai presenti patti sociali.

ART.16 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

16.1 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia ovvero nell'ambito del territorio di una nazione appartenente all'Unione Europea.

Nell'ipotesi di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dall'organo di controllo, se nominato, oppure anche da uno dei componenti della compagine sociale.

16.2 La convocazione è effettuata dal presidente del consiglio d'amministrazione ovvero da uno degli amministratori, mediante avviso contenente il luogo, il giorno, l'ora prevista per l'adunanza e gli argomenti da trattare, nonchè l'eventuale fissazione di una seconda convocazione, purchè in un giorno diverso da quello convenuto per la prima convocazione, fatto pervenire a tutti i soci, almeno otto giorni prima di quello

fissato per l'adunanza, a mezzo di lettera raccomandata, anche a mano, con dichiarazione comprovante l'avvenuto ricevimento, inviata presso il domicilio dei singoli soci quale risultante dal libro dei soci, o con altro valido strumento cognitivo, comunque tale da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare, quale il telefax, la posta elettronica ed altri mezzi similari; in tale ultima ipotesi l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio destinatario e che risultino dalla relativa annotazione effettuata sul Libro dei Soci e, comunque, caratterizzato da comunicazione comprovante l'avvenuta ricezione. In ogni caso l'assemblea si considera validamente costituita e la deliberazione s'intende adottata quando all'assemblea medesima partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i membri dell'organo di controllo sono presenti ovvero informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti. Se gli amministratori o i membri dell'organo di controllo, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e di avere conoscenza di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

ART.17 SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

17.1 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore più anziano. In caso di assenza o di impedimento di questi, fungerà da presidente il socio designato dalla maggioranza degli intervenuti.

L'assemblea, laddove la funzione verbalizzante non sia attribuita ad un Notaio, nomina un segretario, anche non socio, e, se del caso, due scrutatori, scegliendoli anche tra non soci.

17.2 La constatazione della legittima costituzione dell'assemblea è verificata dal presidente, al quale compete, peraltro, il controllo della documentazione all'uopo predisposta e delle eventuali deleghe, con facoltà di acquisire detta documentazione agli atti della società, la direzione ed il regolamento dello svolgersi dell'adunanza, nonché l'accertamento e la proclamazione dei risultati;

una volta avvenuta tale constatazione, la validità delle deliberazioni assembleari non può essere contestata per astensione dal voto o per l'eventuale allontanamento di intervenuti verificatosi nel corso dell'adunanza per qualsiasi ragione. Le votazioni dell'assemblea avvengono per alzata di mano o in altro modo prescelto dall'assemblea medesima, ma mai per scrutinio segreto.

ART.18 DIRITTO DI VOTO

18.1 Non possono partecipare all'assemblea i soci morosi ed i

soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge sanciscano la sospensione del diritto di voto.

18.2 Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni.

18.3 Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia l'entità della quota posseduta.

18.4 I soci possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci con deleghe separate per ognuno di essi.

Fermi i limiti ed i divieti previsti dalla normativa vigente, non possono comunque essere delegati i componenti del consiglio di amministrazione, i sindaci o i dipendenti della società. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega, salvo che si tratti di procuratore generale. Se la delega viene conferita per la singola assemblea, essa ha effetto anche per le successive convocazioni. Il socio imprenditore individuale, ai sensi dell'art.2539, ultimo comma, cod.civ., può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

18.5 I soci hanno, altresì, la facoltà di avvalersi del voto per corrispondenza, il quale è disciplinato come segue:

- a) possono votare per corrispondenza i soci che ne abbiano fatto richiesta scritta da conservarsi agli atti sociali e da annotare sul libro dei soci;
- b) l'organo sociale ovvero il Tribunale che provvedono alla convocazione dell'assemblea devono precisare, nella convocazione medesima, se il voto per corrispondenza è ammesso, l'indirizzo al quale trasmettere la scheda di voto ed il termine entro il quale la stessa deve pervenire;
- c) in caso di voto per corrispondenza sono considerati presenti tutti i soci che abbiano inviato nei termini la propria scheda di voto;
- d) il testo della delibera da approvare o delle diverse proposte di delibera su cui votare deve essere riportato integralmente sulla scheda di voto;
- e) se le schede di voto non sono allegate alla comunicazione della convocazione dell'assemblea, la convocazione deve indicare con quali modalità i soci possano richiedere ed ottenere le schede per l'esercizio del voto per corrispondenza, nei termini necessari ai fini di un esercizio informato del diritto di voto;
- f) il conto delle schede di voto per corrispondenza avviene:
- al momento della costituzione dell'assemblea al fine di verificare che sussista il quorum costitutivo;
 - al momento dell'espressione del voto da parte dei soci, al fine di verificare che sussista il quorum deliberativo;

- g) il voto espresso per corrispondenza resta segreto sino all'inizio dello scrutinio in assemblea e conserva validità anche per le successive convocazioni dell'assemblea medesima;
- h) le schede dei voti espressi per corrispondenza vanno conservate agli atti sociali;
- i) nel caso di voto espresso per corrispondenza occorre disporre un adeguato sistema di comunicazione delle delibere assunte dall'assemblea, al fine di agevolare i soci astenuti o dissenzianti nell'esercizio dei propri diritti.

ART.19 QUORUM ASSEMBLEARI

19.1 L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà dei soci aventi diritto di voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti calcolata per capi e non per quote. Nei casi previsti dal precedente art.15), lettere a) e b), è comunque richiesto il voto favorevole di almeno la metà dei soci aventi diritto di voto.

19.2 Per introdurre, modificare o sopprimere diritti di competenza dei singoli soci ai sensi dell'art.2468, terzo comma, cod.civ. è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci, sempre espressa per capi e non per quote, salvo in ogni caso il diritto di recesso spettante ex lege in capo al socio interessato dalla deliberazione, diritto da esercitarsi nel rispetto delle modalità fissate nel precedente art.8). Restano salve le altre disposizioni di

legge o dei presenti patti sociali le quali, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

ART.20 VERBALE DELL'ASSEMBLEA

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal Notaio, se richiesto dalla normativa vigente.

Il verbale deve indicare la data di svolgimento dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno; deve, altresì, indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio ed a cura dell'organo amministrativo, nel libro delle decisioni dei soci. Eventuali impugnative debbono essere presentate nei modi e termini di legge.

ART.21 ASSEMBLEE SEPARATE E SPECIALI

Viene espressamente stabilito che, ricorrendone i requisiti richiesti dalla normativa vigente, potranno svolgersi assemblee separate disciplinate dall'art.2540 cod.civ.

La procedura delle assemblee speciali è disciplinata dalle norme contenute nei presenti patti sociali con riferimento all'assemblea della società.

ART.22 AMMINISTRAZIONE

22.1 La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o più membri, scelti esclusivamente tra i soci, secondo il numero determinato dalla compagine sociale all'atto della nomina.

22.2 Non possono essere nominati alla carica di amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art.2382 cod.civ..

Gli amministratori sono tenuti ad uniformarsi al divieto di concorrenza di cui all'art.2390 cod.civ e sono rieleggibili.

22.3 I membri dell'organo amministrativo restano in carica sino a revoca o dimissioni o per quel tempo più limitato che verrà stabilito dai soci all'atto della nomina.

Nell'ipotesi di nomina sino a revoca o dimissioni, è consentita la revoca degli amministratori ad opera dei soci in ogni tempo e senza necessità di alcuna motivazione e/o giusta causa.

22.4 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

22.5 In seno al consiglio di amministrazione, si provvede all'elezione tra i suoi membri di un presidente, ove questi non sia stato nominato dai soci in occasione della nomina e, eventualmente, anche di un vicepresidente in grado di sostituire il primo nei casi di assenza o di impedimento,

nonché un segretario.

ART.23 DECISIONI DEGLI AMMINISTRATORI

23.1 Le decisioni degli amministratori, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte nel libro delle decisioni degli amministratori.

23.2 A tal fine il consiglio di amministrazione:

- viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza, e in caso di urgenza con telegramma o fax da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno;
- si raduna presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, o nell'ambito del territorio di nazione appartenente all'Unione Europea.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione.

23.3 Il consiglio di amministrazione delibera validamente con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

23.4 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione adottate ai sensi del presente articolo sono constatate da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto nel Libro delle decisioni degli amministratori.

ART.24 POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

24.1 L'organo amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge o i presenti patti sociali riservano espressamente ai soci.

24.2 Il consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'articolo 2381 cod.civ., ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero a uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente. Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal consiglio di amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

24.3 L'organo amministrativo può nominare direttori, direttori generali, istitutori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

ART.25 RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

25.1 La rappresentanza della società spetta al presidente del medesimo, nonchè ai consiglieri dotati di poteri delegati, nei

limiti delle deleghe loro conferite. La rappresentanza stessa spetta anche al vice presidente del consiglio di amministrazione, se nominato, nei casi di assenza od impedimento del presidente. Nei confronti dei terzi, in tal caso, il compimento dell'atto da parte del vice presidente certifica l'assenza o l'impedimento del presidente.

25.2 La rappresentanza sociale compete, altresì, ai direttori, ai direttori generali, agli institori ed ai procuratori nei limiti dei poteri determinati dall'organo amministrativo all'atto della nomina.

ART.26 COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI

26.1. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

26.2 Gli amministratori vengono espressamente esonerati dal prestare cauzione.

ART.27 CONTROLLO DEI SOCI

I soci, i quali non siano in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società, esercitano i poteri di controllo diretto loro attribuiti dalla legge.

ART.28 ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo sarà nominato nei casi previsti dalla legge e funzionerà secondo le norme di legge

ART.29 RELAZIONE ANNUALE SUL CARATTERE MUTUALISTICO DELLA SOCIETA'

L'organo amministrativo e i componenti dell'organo di controllo, laddove nominati, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, devono, nelle relazioni prescritte dalla legge, indicare specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico; essi devono, altresì, documentare la condizione di prevalenza di cui all'art.2512 cod.civ. nella nota integrativa al bilancio, provvedendo ad evidenziare contabilmente i parametri individuati nell'art.2513 cod.civ..

ART.30 REGOLAMENTO

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società potrà essere disciplinato da uno o più regolamenti da compilarsi a cura dell'organo amministrativo e da approvarsi dall'assemblea.

ART.31 ESERCIZI SOCIALI e BILANCIO SOCIALE

31.1 Ciascun esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiude alla data fissata all'uopo nell'atto costitutivo.

31.2 Alla fine di ogni esercizio sociale, il consiglio di amministrazione compilerà il bilancio sociale da sottoporsi alla discussione ed all'approvazione dell'assemblea dei soci, entro un termine non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364 cod.civ..

ART.32 UTILI

32.1 La delibera sulla distribuzione degli utili provvede a destinarli:

- a) alla riserva legale, qualunque sia l'ammontare del fondo relativo, nella misura non inferiore al trenta per cento (30%);
- b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla normativa vigente;
- c) alla ripartizione dei dividendi, entro i limiti di legge e dello statuto;
- d) alla riserva straordinaria;
- e) alle altre riserve statutarie e volontarie.

32.2 Non è consentita la distribuzione di acconti sugli utili.

ART.33 PREVALENZA DELLA MUTUALITA'

33.1 La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità. Ai sensi dell'art.2514 cod.civ., pertanto:

- a) è fatto espresso divieto alla società di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale sociale effettivamente versato;
- b) è fatto espresso divieto alla società di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite

massimo previsto per i dividendi;

c) è vietato distribuire le riserve tra i soci cooperatori;

d) in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART.34 RISTORNI

34.1 In sede di approvazione del bilancio, su proposta dell'organo amministrativo, l'assemblea ha facoltà di deliberare la ripartizione di ristorni ai soci mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;

34.2 I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori proporzionalmente alla quantità ed alla qualità degli scambi mutualistici.

34.3 I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da apposito regolamento, con la debita precisazione che la qualità degli scambi mutualistici sarà riferita alla qualità delle prestazioni lavorative dei soci.

34.4 I ristorni comunque erogati ai soci non potranno eccedere la misura stabilita dall'art.3 della Legge 3 aprile 2001, n.142, ovvero da altra normativa di tempo in tempo vigente.

34.5 I divieti di distribuzione, anche in modo indiretto, di

utili ed avanzi di gestione, nonché di fondi, di riserve e/o capitale sociale, durante la vita dell'organizzazione viene meno soltanto nell'ipotesi in cui tali operazioni vengano perfezionate a vantaggio di altre Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale che, per legge, patti sociali e/o regolamenti, facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

ART.35 SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

35.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge, nonché per la perdita integrale del capitale sociale.

35.2 Lo scioglimento volontario della società è deliberato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica dei presenti patti sociali.

35.3 Nel caso di deliberazione dell'anticipato scioglimento, nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dalla legge o dai presenti patti sociali, l'assemblea dei soci, con apposita decisione da adottarsi comunque con le maggioranze previste per la modifica dei presenti patti sociali, stabilisce:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con l'indicazione di coloro ai quali spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori, si applica la disposizione dell'art.2489 cod.civ..

35.4 La società può, in ogni momento, revocare lo stato di liquidazione, previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per la modifica dei presenti patti sociali. Al socio dissenziente compete il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'art.2487 ter cod.civ..

35.5 Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

35.6 In caso di scioglimento, la società è obbligata a devolvere l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nonché ad altre Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma centonovanta, della Legge 23 dicembre 1996, n.662, organismo istituito con D.P.C.M. del 26 settembre 2000, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART.36 CONTROLLI

Ai fini dell'individuazione delle norme disciplinanti la materia dei controlli si opera espresso rinvio a quanto contenuto nella Sezione VI, Capo I, Titolo VI, del cod.civ..

ART.37 RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dai presenti patti sociali, si applicano le normative vigenti del codice civile e della legislazione speciale.

Firmato: BUONANNO CARLO - SANDRA SABATELLI notaio (impronta del sigillo)

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del DPR 445/2000, che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso del Registro delle Imprese.

Io sottoscritta dott.ssa SANDRA SABATELLI, notaio in Vitulano (BN) con studio ivi al viale San Pietro snc, delego il signor DIOMEDE ALDO, nato a Benevento il 10 dicembre 1953, alla trasmissione telematica ed alla domiciliazione della pratica in oggetto.